

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2025, n. 1264

**D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. valevole per l'anno 2025.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

##### VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'offerta, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti.

##### PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

#### DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di approvare per l'anno 2025 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., come da tabella che segue:

<b>FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2025</b>	
<b>ASL BA</b>	<b>6.246.809,29 €</b>
<b>ASL BR</b>	<b>1.303.717,95 €</b>

<b>ASL BT</b>	<b>537.393,15 €</b>
<b>ASL FG</b>	<b>1.695.576,78 €</b>
<b>ASL LE</b>	<b>5.407.489,60 €</b>
<b>ASL TA</b>	<b>3.463.404,70 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>18.654.391,47 €</b>

3. di recepire il contenuto del documento istruttorio, di cui al presente provvedimento, contenente gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ivi compreso il recepimento del fondo di remunerazione e la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate all'esercizio ed accreditate;
4. di stabilire che i Direttori generali procedano con propria deliberazione, entro il 31/08/2025, al recepimento ed alla ripartizione del fondo per l'acquisto di prestazioni da strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., nonché alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, entro e non oltre il 31/08/2025, trasmettendo tutta la documentazione, entro e non oltre il 15/09/2025, al competente Servizio Strategie e Governo dell'assistenza alle Persone in condizione di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
5. di rimandare a separato provvedimento l'approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;
6. di stabilire, atteso che sul territorio regionale risultano strutture autorizzate ai sensi della LR n. 22/1996 che erogano, da sempre, prestazioni a favore di pazienti affetti da dipendenze patologiche e in considerazione dei procedimenti in corso per il rilascio dei provvedimenti di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e accreditamento, in via transitoria, al fine di tutelare i pazienti già presi in carico dalle strutture (enti ausiliari) si autorizzano le ASL a mantenere le quote sanitarie già riconosciute fermo restando che le tariffe da applicare sono quelle stabilite con DGR n. 28 del 12/01/2018;
7. di notificare il presente provvedimento a cura della struttura proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Dipendenze Patologiche, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate alle Dipendenze Patologiche;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

RAFFAELE PIEMONTESE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. valevole per l'anno 2025.**

**Visti:**

- la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la Legge Regionale 28 dicembre 1994, n. 36 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. ii.; il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2024, n. 1295, recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";
- il Decreto del Presidente della Giunta n. 473 del 26/10/2024, avente ad oggetto: "Assegnazione delle deleghe in materia di "Sanità, Benessere Animale, Sport per Tutti".
- la deliberazione di Giunta regionale n. 398 del 31/03/2025 recante: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale";
- Vista la DGR n. 1080 del 29/07/2025 di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale al 30/09/2025;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 00021 del 30/07/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 30/09/2025 in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.

L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

VISTO il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

VISTO il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali".

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

CONSIDERATO che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

RILEVATO che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito *"la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica"*.

L'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che *"le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."*

L'art. 11 della legge regionale n. 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

CONSIDERATO pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

VISTA la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 *"Tetti di spesa"* prevede:

*"1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve*

*essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.*

*2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1."*

POSTO in evidenza che la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.

La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.

All'art. 21 "Rapporti con i soggetti accreditati" la LR n. 9/2017 prevede che:

- 1. La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.*
- 2. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.*
- 3. La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.*
- 4. Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*

TENUTO CONTO che la medesima LR n. 9/2017 all'art. 26 "Revoca e sospensione dell'accreditamento. Sanzioni" prevede che l'accreditamento sia revocato, con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l'azienda sanitaria locale, in caso di violazione grave dell'accordo contrattuale o contratto di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori. In tal caso, il dirigente della sezione regionale competente assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell'accreditamento. La revoca dell'accreditamento può essere disposta

immediatamente, senza invito alla rimozione, qualora le violazioni o la carenze di cui innanzi siano gravi e continuative, oppure siano state reiterate. L'accreditamento è sospeso in caso di:

a) mancata stipula degli accordi o contratti i cui schemi siano stati definiti sentite le organizzazioni rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, fino alla loro stipula;

b) sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 14.

Per le fattispecie di cui innanzi (violazione grave dell'accordo contrattuale o violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente) si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila.

VISTO l'art. 28 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che prevede: *"Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative"*.

VISTO l'art. 35 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che articola l'assistenza residenziale e semiresidenziale in base ai livelli di intensità in trattamenti specialistici, trattamenti terapeutico-riabilitativi residenziali e semiresidenziali, pedagogico-riabilitativi residenziali e semiresidenziali.

VISTO il R.R. n. 10/2017 e s.m.i ad oggetto *"Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica- fabbisogno"* con il quale è stata definita l'organizzazione dei servizi offerti tenendo conto delle seguenti aree di prestazione per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze:

Area pedagogico-riabilitativa:

- Struttura pedagogico riabilitativa residenziale o semiresidenziale, con min. 8 e max 30 p.l..

Area terapeutico-riabilitativa:

- Struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale con min. 8 e max 30 p.l..

Area specialistica residenziale e semiresidenziale:

- Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbidità psichiatrica con min. 8 e max 12 p.l..
- Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori o in gestazione con min. 10 e max 16 p.l..

CONSIDERATO che con DGR n. 1293 del 20/09/2022 sono state determinate le tariffe per i setting assistenziali residenziali e semiresidenziali per le dipendenze patologiche disciplinati dal RR n. 10/2017 da applicare alle strutture autorizzate ed accreditate.

CONSIDERATO CHE, nelle more delle procedure di accreditamento delle Strutture Riabilitative Terapeutiche o Pedagogiche in corso, per il mantenimento delle quote sanitarie, il riferimento tariffario è quello di cui alla D.G.R. n.28 del 12/01/2018;

TENUTO CONTO che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto "*Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa*" si è preso atto del disavanzo del SSR in via di completa definizione nell'esercizio 2022 stabilendo, inoltre, l'urgenza di intervenire, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024, anche nelle more della definizione della disponibilità complessiva delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per le quali è aperto un confronto con il Governo e dei relativi criteri di riparto da cui la Regione Puglia è significativamente penalizzata.

Con la citata DGR n. 412/2023 al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla

h) *riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:*

- 1. il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;*
- 2. il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.*

Con D.G.R. del 4 luglio 2024, n. 949 avente ad oggetto "*DGR n. 1982/2023 - Rideterminazione fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. valevole per l'anno 2024*", è stato rideterminato il fondo valevole per l'anno 2024 come di seguito rappresentato:

<b>FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2024</b>	
<b>ASL BA</b>	<b>5.936.547,14 €</b>
<b>ASL BR</b>	<b>678.434,59 €</b>
<b>ASL BT</b>	<b>515.764,35 €</b>
<b>ASL FG</b>	<b>1.558.638,29 €</b>
<b>ASL LE</b>	<b>4.665.623,99 €</b>
<b>ASL TA</b>	<b>3.762.804,27 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>17.117.812,61 €</b>

TENUTO CONTO che è alta la domanda di presa in carico dei pazienti affetti da dipendenze patologiche e, di conseguenza, anche la domanda di erogazione di prestazioni dedicate e che la

Regione intende garantire ai propri assistiti le adeguate prestazioni nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA.

TENUTO CONTO che sono stati rilasciati ulteriori provvedimenti di accreditamento di strutture dedicate alle dipendenze patologiche disciplinate dal R.R. n. 10/2017 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO il processo di riqualificazione della spesa avviato con la citata DGR n. 412/2023 che ha sancito al punto al punto 8 lettera h) il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali e quindi il progressivo inserimento dei pazienti extraregionali in strutture regionali.

TENUTO CONTO che i posti di Doppia Diagnosi non risultano essere sufficienti a soddisfare la relativa domanda di prestazioni e che sono in corso di accreditamento ulteriori strutture di Doppia Diagnosi in grado di evitare i ricoveri fuori regione.

PREMESSO quanto innanzi, si propone di rideterminare per l'anno 2025 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. in considerazione della distribuzione su base provinciale delle strutture private autorizzate ed accreditate da cui poter acquistare prestazioni, come da tabella che segue:

<b>FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2025</b>	
<b>ASL BA</b>	<b>6.246.809,29 €</b>
<b>ASL BR</b>	<b>1.303.717,95 €</b>
<b>ASL BT</b>	<b>537.393,15 €</b>
<b>ASL FG</b>	<b>1.695.576,78 €</b>
<b>ASL LE</b>	<b>5.407.489,60 €</b>
<b>ASL TA</b>	<b>3.463.404,70 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>18.654.391,47 €</b>

Il fondo di remunerazione pari a un totale di € 18.654.391,47, viene implementato di € 1.536.578,86 rispetto al fondo di € 17.117.812,61 di cui alla D.G.R. del 4 luglio 2024, n. 949.

Al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 - di seguito si forniscono ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi:

A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI CUI AL R.R. N. 10/2017 E S.M.I. AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE



- a. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2025 assegnato con il presente provvedimento procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate;
- b. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate deve concludersi entro e non oltre il 31/08/2025;
- c. la struttura di cui ai R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;
- d. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1293/2022 alle strutture autorizzate all'esercizio e accreditate;
- e. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. devono essere trasmessi entro e non oltre il 15/09/2025 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
- f. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2025;
- g. la gestione contrattuale e liquidatoria delle Strutture specialistiche residenziali o semiresidenziali per la comorbidità psichiatrica è di esclusiva competenza del Dipartimento di Dipendenze Patologiche a cui afferisce il relativo Fondo di remunerazione;
- h. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;

<b>B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE</b>
---

In riferimento alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate si definiscono le seguenti procedure operative:

- a. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dal Dipartimento di Dipendenze Patologiche;
- b. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche valuta e prende in carico il paziente e, se appropriata, autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura e la relativa spesa, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;
- c. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura contrattualizzata con la propria ASL nel limite dei posti oggetto di accordo contrattuale;
- d. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, il Dipartimento di Dipendenze Patologiche verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;

- e. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali sottoscrivono gli accordi contrattuali sulla base dei posti autorizzati e accreditati insistenti nella provincia a prescindere dalla residenza dei pazienti sul territorio regionale;
- f. L'inserimento dei pazienti in struttura avviene previa valutazione e presa in carico dell'assistito da parte del DDP di residenza, il DDP della ASL di residenza si interfaccia con il DDP della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno a cura del DDP della ASL in cui ha sede la struttura;
- g. L'inserimento di pazienti residenti in ASL diversa da quella in cui la struttura ha la sede operativa avviene con comunicazione, entro e non oltre 48 ore dalla presa in carico del paziente nella struttura, da parte del DDP di residenza e della struttura ospitante al DDP in cui ha sede la struttura a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti del paragrafo A;
- h. il mancato rispetto delle indicazioni impartite con il presente provvedimento o con i provvedimenti innanzi richiamati, da segnalarsi da parte del Direttore generale e del Direttore del Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL al Dipartimento Politiche della Salute e Benessere Animale, comporterà per il soggetto erogatore la sospensione e/o la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 9/2017.

<b>TARIFE APPLICATE</b>
-------------------------

Per i setting assistenziali residenziali e semiresidenziali per le dipendenze patologiche disciplinati dal RR n. 10/2017 le tariffe da applicarsi alle strutture autorizzate ed accreditate sono quelle determinate dalla DGR n. 1293 del 20/09/2022.

ATTESO che sul territorio regionale risultano strutture autorizzate ai sensi della LR n. 22/1996 che erogano, da sempre, prestazioni a favore di pazienti affetti da dipendenze patologiche e in considerazione dei procedimenti in corso per il rilascio dei provvedimenti di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e accreditamento, in via transitoria, al fine di tutelare i pazienti già presi in carico dalle strutture (enti ausiliari) si autorizzano le ASL a mantenere le quote sanitarie già riconosciute fermo restando che le tariffe da applicare sono quelle stabilite con DGR n. 28 del 12/01/2018.

<b>BUDGET DDP - DSM</b>
-------------------------

CONSIDERATO che la Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi) è destinata ad accogliere pazienti con dipendenze da sostanza e con disturbo mentale e con psicopatologia grave.

PRESO ATTO che, in virtù delle previsioni regolamentari di cui al comma 5, l'art. 11 del R.R. n.10/2017 e ss.mm.ii., nonché alla luce della consolidata prassi operativa delle ASL, il pagamento delle rette d'inserimento nella struttura grava al 50% su entrambi i Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e rispettivamente sul budget loro assegnato.

Al fine di rendere più agevole l'attività di controllo della spesa e l'inserimento degli assistiti in tale tipologia di struttura, si dispone che, la gestione liquidatoria delle prestazioni di Doppia Diagnosi nelle strutture autorizzate ed accreditate insistenti nel territorio regionale rientri nelle competenze del Dipartimento di Dipendenze Patologiche.

#### **CASA ALLOGGIO PER PAZIENTI AFFETTI DA AIDS E PATOLOGIE CORRELATE**

Vista la Legge 135/90, intitolata "*Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS*", che mira a contrastare la diffusione dell'HIV e a garantire assistenza alle persone affette da AIDS, situazione che rappresenta ancora oggi un importante problema di Sanità Pubblica, nonché vista, altresì, la DGR n. 1490/2022 con la quale è stata rideterminata in € 96,30 la tariffa per la casa alloggio per pazienti affetti da AIDS e patologie correlate, si ritiene di includere nell'ambito del fondo per le dipendenze patologiche anche tale setting assistenziale, in virtù della presenza di un'unica struttura nell'intero territorio regionale.

#### **Garanzie di riservatezza**

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Esiti Valutazione di impatto di genere:

L'impatto di genere stimato è: neutro.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

Gli oneri rivenienti dal presente provvedimento rientrano nel fondo sanitario regionale trattandosi di Livelli Essenziali di Assistenza.

Dalla presente deliberazione deriva una spesa pari ad euro € 1.536.578,86 che trova copertura sul capitolo U1301071/2025 "POTENZIAMENTO DEI LEA TERRITORIALI E OSPEDALIERI".

Quanto alla spesa, pari a € 17.117.812,61, già assegnata con DGR n. 949/2023, trova copertura nei tetti di spesa valevoli per l'anno 2024 e non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, tenuto conto che rientrano nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

**Tutto ciò premesso**, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997, art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di approvare per l'anno 2025 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., come da tabella che segue:

<b>FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2025</b>	
<b>ASL BA</b>	<b>6.246.809,29 €</b>
<b>ASL BR</b>	<b>1.303.717,95 €</b>
<b>ASL BT</b>	<b>537.393,15 €</b>
<b>ASL FG</b>	<b>1.695.576,78 €</b>
<b>ASL LE</b>	<b>5.407.489,60 €</b>
<b>ASL TA</b>	<b>3.463.404,70 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>18.654.391,47 €</b>

3. di recepire il contenuto del documento istruttorio, di cui al presente provvedimento, contenente gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ivi compreso il recepimento del fondo di remunerazione e la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate all'esercizio ed accreditate;
4. di stabilire che i Direttori generali procedano con propria deliberazione, entro il 31/08/2025, al recepimento ed alla ripartizione del fondo per l'acquisto di prestazioni da strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., nonché alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, entro e non oltre il 31/08/2025, trasmettendo tutta la documentazione, entro e non oltre il 15/09/2025, al competente Servizio Strategie e Governo dell'assistenza alle Persone in condizione di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
5. di rimandare a separato provvedimento l'approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;
6. di stabilire, atteso che sul territorio regionale risultano strutture autorizzate ai sensi della LR n. 22/1996 che erogano, da sempre, prestazioni a favore di pazienti affetti da dipendenze patologiche e in considerazione dei procedimenti in corso per il rilascio dei provvedimenti di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e accreditamento, in via transitoria, al fine di tutelare i pazienti già presi in carico dalle strutture (enti ausiliari) si autorizzano le ASL a mantenere le quote sanitarie già riconosciute fermo restando che le tariffe da applicare sono quelle stabilite con DGR n. 28 del 12/01/2018;
7. di notificare il presente provvedimento a cura della struttura proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Dipendenze Patologiche, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate alle Dipendenze Patologiche;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL DIRIGENTE di Servizio "Servizio Strategie e Governo dell'assistenza alle Persone in condizione di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria"

**Elena MEMEO**



Elena Memeo  
08.08.2025  
15:51:16  
GMT+01:00

IL DIRIGENTE di Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta"

**Mauro NICASTRO**



Mauro  
Nicastro  
08.08.2025  
16:57:29  
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R..

Il DIRETTORE di Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale"

**Vito MONTANARO**



Vito  
Montanaro  
08.08.2025  
17:10:05  
GMT+02:00

L' Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

**Raffaele PIEMONTESE.**



Raffaele Piemontese  
11.08.2025  
12:04:38  
GMT+02:00



Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 11/08/2025 15:20  
Seriale Certificato: 23009950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2039  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALLEGATO A

## PARERE TECNICO

**D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. valevole per l'anno 2025.**

TENUTO CONTO che con D.G.R. n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa" si è preso atto del disavanzo del SSR in via di completa definizione nell'esercizio 2022 stabilendo, inoltre, l'urgenza di intervenire, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024, anche nelle more della definizione della disponibilità complessiva delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per le quali è aperto un confronto con il Governo e dei relativi criteri di riparto da cui la Regione Puglia è significativamente penalizzata.

Con D.G.R. n. 949 del 4 luglio 2024, avente ad oggetto "DGR n. 1982/2023 - Rideterminazione fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. valevole per l'anno 2024", è stato determinato il fondo valevole per l'anno 2024.

Con il presente provvedimento si propone di rideterminare per l'anno 2025 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. in considerazione della distribuzione su base provinciale delle strutture private autorizzate ed accreditate da cui poter acquistare prestazioni.

Il predetto fondo è pari a complessivi € 18.654.391,47.

Gli oneri rivenienti dal presente provvedimento rientrano nel fondo sanitario regionale trattandosi di Livelli Essenziali di Assistenza.

Dalla presente deliberazione deriva una spesa pari ad euro € 1.536.578,86 che trova copertura sul capitolo U1301071/2025 "POTENZIAMENTO DEI LEA TERRITORIALI E OSPEDALIERI".

Quanto alla spesa, pari a € 17.117.812,61, già assegnata con DGR n. 949/2023, trova copertura nei tetti di spesa valevoli per l'anno 2024 e non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, tenuto conto che rientrano nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

**LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE**

SI ☒ NO ☐



Mauro  
Nicastro  
08.08.2025  
16:57:29  
GMT+02:00

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE

**PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 – Art. 9 c. 4 LL.GG. approvate con DGR 2100/2019)  
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA GSA**

Il Dirigente  
Benedetto Pacifico



Benedetto Giovanni Pacifico  
08.08.2025 19:03:05  
GMT+01:00



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)**

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SGO	DEL	2025	74	11.08.2025

D.LGS. 502/92 ART. 8 QUINQUES - FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DALLE STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE ED ACCREDITATE DEDICATE ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI CUI AL R.R. N. 10/2017 E S.M.I. VALEVOLE PER L'ANNO 2025.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

**ANNOTAZIONE:**

**Responsabile del Procedimento**

E.Q.-GIULIA PASTORE

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOIA

